

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 settembre 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500	Semestrale L. 900	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800	Semestrale L. 500
Trimestrale L. 500	Un fascicolo L. 10	Trimestrale L. 300	Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.		All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400	Semestrale L. 1.500	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia	
Un fascicolo	Prezzi vari.		

L'importo degli abbonamenti deve essere versato su: c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1946, n. 92.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 Pag. 2213

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 93.

Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione. Pag. 2215

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Sostituzione del commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura Pag. 2218

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica Pag. 2218

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2218

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per titoli a quattro posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale Pag. 2218

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 agosto 1946, n. 92.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 483, 490 e 494;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 233 « Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è aumentato della somma di L. 4.113.700.000.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 90. — VENTURA

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali
per l'esercizio finanziario 1945-46**

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO		AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO	
SPESA.		ENTRATA	
a) <i>In aumento:</i>		a) <i>In aumento</i>	
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc.	L. 40.000.000	Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina	L. 11.540.000.000
b) <i>In diminuzione:</i>		Cap. n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule	» 60.000.000
Cap. n. 30 — Trasporto di tabacchi, ecc.	L. 40.000.000	Cap. n. 4. — Telegrammi privati	» 6.200.000
		Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi della Amministrazione ferroviaria	» 45.000.000
		Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	» 7.800.000
		Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	» 35.000.000
		Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	» 908.000.000
		Cap. n. 13-bis (di nuova istituzione). — Proventi derivanti dall'applicazione della quota del 0,50 % sulle spese di ricostruzione	» 100.000.000
		Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	» 60.000.000
		Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	» 4.113.700.000
		Cap. n. 44. — Forniture ai servizi	» 4.600.000.000
		Cap. n. 45. — Ricavi per vendite e accrediti diversi	» 400.000.000
		Cap. n. 50. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	» 1.400.000.000
		Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	» 4.660.000.000
		Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse della energia prodotta nelle centrali elettriche	» 100.000.000
		Cap. n. 53. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate	» 4.000.000.000
		Cap. n. 55. — Ritenute al personale (Fondo pensioni)	» 375.000.000
		Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato	» 36.000.000
		Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria.	» 787.000.000
		Cap. n. 66. — Contributo dell'Amministrazione (Fondo speciale pensioni)	» 16.500.000
		Cap. n. 70. — Proventi e ricuperi diversi (Gestione case economiche)	» 1.440.000
		Cap. n. 72. — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	» 38.860.000
		Cap. n. 74. — Contributo del personale	» 8.500.000
		Cap. n. 74-bis (di nuova istituzione)	» 50.600.000
		Contributo dell'Amministrazione	» 27.300.000
		Cap. n. 81. — Entrate diverse ed eventuali	» 12.000.000
		Cap. n. 89. — Introiti della gestione (Fondo garanzia cessioni)	» 25.000.000
		Cap. n. 90. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	» 26.000.000
		Cap. n. 91. — Introiti della gestione	» 21.000.000
		Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari, ecc.	» 20.000.000.000
		Cap. n. 95-bis (di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XII-bis « Ufficio centrale Carboni Decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652 »). — Ricavo vendite e accrediti vari	
		Cap. n. 96. — Operazioni attinenti ai trasporti	L. 1.000.000.000
		Cap. n. 97. — Operazioni attinenti al personale	» 50.000.000
		Cap. n. 98. — Lavori forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	» 500.000.000
		Cap. n. 100. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	» 16.500.000
		Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	» 984.000.000
		Cap. n. 102. — Imposte e tasse ritenute a terzi	» 8.000.000
		Cap. n. 103. — Imposta generale sull'entrata	» 40.000.000
		Totale degli aumenti	L. 56.059.400.000
		b) <i>In diminuzione:</i>	
		Cap. n. 69. — Affitti delle case	L. 5.000.000
		SPESA.	
		<i>In aumento:</i>	
		Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale)	L. 450.000.000
		Cap. n. 2. — Forniture spese ed acquisti (Direzione generale)	» 18.000.000
		Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento)	» 4.221.000.000
		Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	» 55.000.000
		Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	» 130.000.000
		Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	» 1.830.000.000
		Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti	» 580.000.000
		b) Locomozione a vapore + L. 610.000.000	
		1) Combustibile + L. 610.000.000	
		c) Locomozione elettrica + » 20.000.000	
		1) Energia elettrica per la trazione dei treni + L. 20.000.000	
		d) Locomozione con motori a combustione interna — » 50.000.000	
		1) Carburanti L. 50.000.000	
		Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	» 3.590.000.000
		Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	» 1.990.000.000
		Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti	» 380.000.000
		Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	» 600.000.000
		Cap. n. 16. Personale (linee secondarie)	» 20.000.000
		Cap. n. 17. — Forniture, spese ed acquisti	» 15.000.000
		Cap. n. 19. — Manutenzione della linea	» 15.000.000
		Cap. n. 20. Personale (Stretto di Messina)	» 25.000.000
		Cap. n. 21. — Forniture spese ed acquisti	» 13.000.000
		Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	» 787.000.000
		Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza	» 16.500.000
		Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	» 111.000.000
		Cap. n. 24-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera di previdenza	» 50.600.000
		Cap. n. 24-ter (di nuova istituzione). — Contributo alla mutua sanitaria dell'Istituto nazionale di previdenza e credito alle comunicazioni	» 65.000.000
		Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	» 458.000.000

Cap. n. 25-bis (di nuova istituzione). — Indennità di missione	L.	600.000.000
Cap. n. 25-ter (di nuova istituzione). — Indennità di trasferimento	»	30.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	60.900.000
Cap. n. 26-bis (di nuova istituzione). — Premi e compensi al personale per più intense prestazioni richieste per lavori di ripristino delle linee, impianti e mezzi diversi d'esercizio	»	100.000.000
Cap. n. 27 (modificata la denominazione). — Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1938, n. 819 e R. decreto 2 febbraio 1943, n. 106)	»	7.700.000
Cap. n. 29-bis (di nuova istituzione). — Provvidenze a favore del personale in servizio nei centri urbani distrutti o danneggiati dalla guerra	»	200.000.000
Cap. n. 30. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 32. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	32.000.000
Cap. n. 33. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	20.000.000
Cap. n. 35. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000
Cap. n. 39. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	220.000.000
Cap. n. 40. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	9.000.000
Cap. n. 43. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	85.000.000
Cap. n. 46. — Spese casuali, ecc.	»	750.000
Cap. n. 48. — Spese diverse	»	73.000.000
Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino	»	5.000.000.000
Cap. n. 88 (modificata la denominazione). — Spese di acquisti e addebiti diversi	»	1.400.000.000
Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione o dall'industria privata	»	4.660.000.000
Cap. n. 90. — Spese dei cantieri e officine diverse, e delle Centrali elettriche	»	100.000.000
Cap. n. 91. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	4.000.000.000
Cap. n. 93. — Pensioni (Fondo pensioni)	»	280.000.000
Cap. n. 94. — Indennità di caroviveri	»	860.000.000
Cap. n. 96. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	58.000.000
Cap. n. 99. — Pensioni (Fondo speciale pensioni)	»	16.500.000
Cap. n. 106. — Spese di amministrazione, custodia e diverse (Gestione case economiche)	»	6.100.000
Cap. n. 107. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	5.000.000
Cap. n. 108. — Manutenzione ordinaria	»	20.000.000
Cap. n. 109. — Manutenzione straordinaria	»	4.200.000
Cap. n. 113. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	31.000.000
Cap. n. 114. — Indennità di buonuscita	»	55.400.000
Cap. n. 126. — Spese della gestione (Fondo di garanzia per le cessioni)	»	12.000.000
Cap. n. 127. — Somme mutuate al personale (Gestione mutua al personale)	»	25.000.000
Cap. n. 128. — Spese della gestione	»	26.000.000
Cap. n. 130. — Erogazione d'interessi e quote d'ammortamento ed estinzione mutui (Mutui a cooperative ferroviarie)	»	20.810.000
Cap. n. 131. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento	»	190.000
Cap. n. 133-bis (di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XXII-bis « Ufficio centrale carboni Decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652 » — Spese per acquisti e diverse	»	20.000.000.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti ai trasporti (Operazioni per conto terzi)	»	1.000.000.000

Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale	L.	50.000.000
Cap. n. 136. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	500.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	»	16.500.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	984.000.000
Cap. n. 140. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	8.000.000
Cap. n. 141. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	40.000.000
Totale	L.	56.054.400.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse, ecc.	L.	140.000
--	----	---------

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 93.

Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e viste le sue successive modificazioni.

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, e viste le sue successive modificazioni.

Visto il regio decreto 5 aprile 1944, n. 122;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per il tesoro e per l'assistenza post-bellica:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra.

L'equiparazione suddetta non ha però effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva e dell'applicazione della legge penale militare. Limitatamente agli effetti economici, l'equiparazione stessa è estesa alle donne.

Art. 2.

I partigiani combattenti caduti nella lotta di liberazione sono equiparati ai militari volontari caduti in combattimento.

Art. 3.

Le competenti Amministrazioni militari provvedono a regolare la posizione matricolare dei partigiani combattenti, in dipendenza della disposizione del primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Ai partigiani combattenti che abbiano assolto nelle formazioni partigiane incarichi di comando o di servizio vengono riconosciute le qualifiche gerarchiche partigiane previste dalla tabella allegata al presente decreto e vistata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane spetta alle commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed avviene con la procedura ivi stabilita.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni, concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di imprese private, richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, sono estese ai partigiani combattenti.

Art. 6.

I partigiani combattenti, per il periodo di attività riconosciuto all'atto del conferimento della qualifica, hanno diritto agli assegni previsti per i militari volontari in servizio, al trattamento economico di guerra intero (compresa la razione viveri in contanti) e alla indennità giornaliera di L. 45 di cui al regio decreto 5 aprile 1944, n. 122.

Per i partigiani ai quali venga riconosciuta la qualifica gerarchica partigiana, gli assegni e il trattamento economico di guerra di cui al precedente comma, sono commisurati al corrispondente grado militare risultante dalla tabella allegata al presente decreto senza che ciò influisca in alcun modo sull'attribuzione dei gradi militari ai partigiani, che sarà regolata con successivo provvedimento.

Per i partigiani combattenti, ai quali non venga riconosciuta alcuna qualifica gerarchica partigiana, i trattamenti stessi sono commisurati al grado di soldato.

Per gli appartenenti alle Forze armate è fatto salvo, in ogni caso, il trattamento più favorevole.

Per le indennità spettanti ai sensi del comma precedenti non vige il divieto di cumulo previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421.

Art. 7.

In attesa del riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane di cui all'art. 4 primo comma, le competenze di cui all'articolo precedente saranno provvisoriamente corrisposte:

a) per coloro che appartengono o abbiano appartenuto alle Forze armate: in base al grado militare posseduto all'8 settembre 1943;

b) per coloro che non abbiano mai appartenuto alle Forze armate: in base al grado militare di soldato.

Art. 8.

Per la liquidazione delle competenze di cui ai precedenti articoli gli interessati dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla competente Commissione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dal quale risulti la qualifica di partigiano combattente con la indicazione della qualifica partigiana che sia stata eventualmente riconosciuta e del corrispondente grado militare.

Art. 9.

Dall'ammontare delle competenze di cui all'art. 6 saranno detratte le somme già corrisposte dallo Stato, a titolo di anticipazione, sulle competenze stesse o di assegni inerenti all'impiego civile per il periodo di attività partigiana.

A tal fine gli interessati dovranno rilasciare, sotto la loro piena responsabilità, una dichiarazione scritta contenente la specificazione di dette somme. Gli uffici liquidatori provvederanno agli accertamenti relativi.

L'eventuale debito verso lo Stato, in dipendenza di detti conguagli, è annullato.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano anche per la liquidazione provvisoria prevista dall'art. 7.

Art. 10.

Alla liquidazione delle competenze di cui al presente decreto provvedono le Amministrazioni militari. Per i partigiani combattenti di cui alla lettera b) dell'articolo 7, provvede il Ministero della guerra.

Art. 11.

Le norme relative al riconoscimento delle qualifiche gerarchiche partigiane valgono anche per i partigiani combattenti, caduti nella lotta di liberazione.

Le competenze previste nei precedenti articoli spettano agli eredi.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI —
MICHELI — CINGOLANI —
CORBINO — SERENI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — VENTURA

TABELLA

QUALIFICHE GERARCHICHE PARTIGIANE PER I COMANDANTI E GLI APPARTENENTI AI COMANDI DELLE FORMAZIONI PARTIGIANE	Entità della forza armata richiesta per ottenere le qualifiche gerarchiche partigiane di cui alle colonne 1 e 2 della presente tabella (2)	Gradi militari corrispondenti alle qualifiche gerarchiche di cui alle colonne 1 e 2 ai fini solamente del trattamento economico
1	2	3
Per le formazioni dislocate a nord della linea gotica (1)	Per le formazioni dislocate a sud della linea gotica (1)	
Comandante generale del Corpo Volontari della Libertà, membro del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà, comandante di Legione, membro della Giunta militare dei Comandi regionali di Liberazione, Comandante di zona o di piazza.	Comandante civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, comandante dei raggruppamenti Bande partigiane dell'Italia centrale, membro del Comando raggruppamenti Bande partigiane dell'Italia centrale, membro del Comando civile e militare di Roma e dipendente territorio in zona di guerra, membro della Giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale Centrale, membro della giunta militare dei Comitati regionali di Liberazione.	Tenente colonnello.
Comandante di gruppo di divisioni partigiane.	Comandante di tutte le unità appartenenti alla stessa organizzazione differenziata dell'Italia centrale.	Tenente colonnello.
Comandante di divisione partigiana.	Comandante di unità partigiana corrispondente a quella contro indicata.	Tenente colonnello.
Comandante di brigata partigiana.	Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.	Maggiore.
Comandante di battaglione partigiano.	Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.	Capitano.
Comandante di distaccamento partigiano.	Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.	Tenente.
Comandante di squadra partigiana (3).	Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato (3).	Sottotenente.
Comandante di nucleo partigiano.	Comandante di reparto partigiano corrispondente a quello contro indicato.	Sergente maggiore o maresciallo ordinario. Sergente.

(1) Limitatamente agli incarichi normalmente affidati ad ufficiali: le qualifiche gerarchiche partigiane diverse da quelle indicate nelle colonne 1 e 2 vengono riconosciute secondo la seguente equiparazione:

A) la qualifica di commissario di guerra è equiparata a quella del comandante della formazione di cui detto commissario faceva parte;

B) le qualifiche di vicecomandante di formazione partigiana, di vice commissario di guerra, di ispettore con incarichi organizzativi di capo di stato maggiore di unità partigiana non inferiore alla divisione, sono equiparate alla qualifica a cui corrisponde (colonna 4) il grado immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione;

C) le qualifiche di intendente, di capo servizio, di capo di stato maggiore di unità partigiana superiore alla divisione sono equiparate alla qualifica inferiore di due gradi (colonna 4) a quello corrispondente alla qualifica del comandante della stessa formazione.

(2) Nella forza delle formazioni sono computati unicamente coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

(3) Le commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, all'atto di riconoscere tale qualifica gerarchica partigiana, dovranno specificare il corrispondente grado militare agli effetti del trattamento economico (sergente maggiore o maresciallo ordinario).

Visto: p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

NENNI

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Sostituzione del commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1945, col quale il prof. Domenico Casella fu nominato commissario dell'Ufficio suddetto;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al prof. Pietro Germani;

Decreta:

Il prof. Pietro Germani è nominato commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, in sostituzione del prof. Domenico Casella.

Roma, addì 7 settembre 1946

(2784)

Il Ministro: SEGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo all'autorizzazione alla concessione di un mutuo all'Amministrazione provinciale di Taranto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 28 agosto 1946, è stata segnata errata la cifra; ove è detto: un mutuo di L. 1.000.000, deve invece dire: un mutuo di L. 15.000.000.

(2758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 settembre 1946 - N. 191

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canada	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr	400, 70
Rendita 3,50 % 1906			90, 05
Id. 3,50 % 1902			84, 15
Id. 3 % lordo			71, 50
Id. 5 % 1935			96, 175
Redimibile 3,50 % 1934			79, 45
Id. 5 % 1936			95, 45
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97, 40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			97, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			96, 40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			96, 40
Id. 5 % (15 settembre 1950)			96, 325
Id. 5 % (15 aprile 1951)			96, 35
Id. 4 % (15 settembre 1951)			91, 50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			96, 375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			96, 50
Id. 5 % convertiti 1951			96, 325

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli a quattro posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro 6 Lavori pubblici, foglio 3, col quale, in seguito all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 60876 del 10 aprile 1946, è stato indetto un concorso per titoli a sette posti di alunno in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e con il quale è stato disposto l'accantonamento di sette posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 141;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 141, può essere messa subito a concorso la metà (e cioè quattro) dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Il concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1^a) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, con l'indicazione dei documenti allegati, dovranno dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età

Il detto limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che nella guerra 1940-43 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, ovvero dall'8 settembre 1943, abbiano preso parte alla guerra di liberazione.

Tale limite è poi elevato a 44 anni:

a) per i mutilati ed invalidi delle predette guerre e della lotta di liberazione;

b) per gli ex combattenti decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono ancora aumentati.

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino 45 anni.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonome e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non residenti nel territorio dello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro statali o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti com-

merciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici e quelli equipollenti rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8); di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nei caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

L'Amministrazione eventualmente potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarmente autorizzata con marche da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra, contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, (su carta da bollo da L. 8) da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dalla Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima dello scadere del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà di produrre tutti quei documenti che, in aggiunta ai precedenti, possano costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I concorrenti attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni successivi a detto termine.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purché producano entro i 30 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione, potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 19 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 575.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

La graduatoria sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla commissione di cui al precedente articolo.

Art. 8.

I concorrenti che siano dichiarati idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo C.

I vincitori del concorso ex combattenti, o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, al grado dodicesimo con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non potrà eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo C, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1946

(2781)

Il Ministro: ROMITA